## SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1647)

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9º Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 14 luglio 1961 (V. Stampato n. 3093)

## d'iniziativa del deputato ALESSANDRINI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 15 luglio 1961

Contributo dello Stato ai comuni per la costruzione e il miglioramento degli impianti elettrici

## DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, modificato dall'articolo 2 della legge 9 agosto 1954, n. 649, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai Comuni un contributo costante per 35 anni nella misura del 4,50 per cento della parte di spesa riconosciuta ammissibile a loro carico per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il potenziamento o il rifacimento di impianti per la distribuzione di energia elettrica nel territorio dei Comuni stessi».